

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026, N. 30

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18 (DISCIPLINA PER
LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 18/2022)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto di questa legge".

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2022)

1. Alla lettera d) del comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 18/2022, le parole: "di abilitazione" sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 dopo le parole: "ai sensi del comma 1 dell'articolo 2," è inserita la seguente: "prioritariamente".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"4. Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3 possono prevedere la presenza di un micologo individuato dalla struttura sanitaria competente tra i propri dipendenti o designato sulla base di un avviso a manifestare interesse da parte di soggetti micologi privati iscritti nell'apposito registro nazionale. La partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta regionale determina le modalità per garantire l'assenza di conflitti di interesse tra i membri delle commissioni e i partecipanti al test abilitativo."

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"1. Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per i residenti nella regione Marche e di euro 50,00 per i non residenti nella regione Marche."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022 è abrogato.

Art. 5

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 18/2022)

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 18/2022 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituita dalla seguente:

"a) per la lettera a) del medesimo comma 2, alle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite da questa legge e per la realizzazione di interventi, quali, in particolare:

- 1) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
- 2) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati;"

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituita dalla seguente:

"b) per la lettera b) del medesimo comma 2, alla Regione che le ridistribuisce alle Unioni montane, in rapporto alla superficie boschiva delle stesse, e sono destinate agli interventi di tutela e conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta. Le Unioni montane provvedono al riparto di tali risorse ai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale degli stessi, in rapporto alla rispettiva superficie boschiva."

3. I commi 1 bis, 3 e 3 bis dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 sono abrogati.

Art. 7

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2022)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al commercio al dettaglio e alla ristorazione

è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi della normativa statale vigente e iscritti nell'apposito registro nazionale.”.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. In applicazione del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2022, come modificato dall'articolo 4, le entrate iscritte al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026/2028 sono incrementate di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.

2. Per effetto del comma 1, l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 18/2022, di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026/2028, è conseguentemente incrementata di euro 5.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 9

(Disposizione transitoria e finale)

1. Le modifiche introdotte dall'articolo 4 decorrono dal 1° gennaio 2027.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO
F.to Giacomo Rossi